

A.S. 2448

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024

PROPOSTE EMENDAMENTICIA-AGRICOLTORI ITALIANI

CAPITOLO AGRICOLTURA

A.S. 2448

Art. 161

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 161.

(Stabilizzazione esonero contributivo per i giovani coltivatori diretti e imprenditori agricoli)

1. *All'articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «a partire dal 1° gennaio 2022»*

Relazione:

Per incentivare la ripartenza del settore agricolo e il ricambio generazionale in seguito, si propone la sostituzione dell'articolo 161 allo scopo di andare oltre la mera proroga introdotta dall'A.S. 2448 rendendo, a partire dal 1° gennaio 2022, strutturale e stabile la misura dello sgravio contributivo per i giovani agricoltori di cui all'articolo 1, comma 503 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

A.S. 2448

Art. 162

Al quarto comma sostituire le parole «di ulteriori 5 milioni» con le seguenti: «di ulteriori 10 milioni».

Conseguentemente all'articolo 194 sostituire le parole « 600 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: « 595 milioni di euro per l'anno 2022».

Relazione:

Con la proposta, al fine di rendere più efficace la misura a sostegno delle imprese agricole a prevalente o totale partecipazione femminile, si intende incrementare di ulteriori 5 milioni di euro le risorse del "Fondo rotativo per favorire lo sviluppo dell'imprenditoria femminile in agricoltura" a sua volta destinato dall'articolo in esame, alle agevolazioni previste dal Titolo I, Capo III, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185

A.S. 2448

Art. 165

Dopo l'articolo inserire il seguente:

*«Art. 165-bis
(Fondo per la sostenibilità economica in agricoltura)*

1. Al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei costi di produzione e dei prezzi delle materie prime nel settore agricolo, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Fondo per la sostenibilità economica in agricoltura, con una dotazione finanziaria iniziale di 50 milioni di euro per l'anno 2022.
2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di natura non regolamentare, di concerto con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo di cui al primo comma.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020, e sue successive modificazioni e integrazioni, recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19".»

Conseguentemente all'articolo 194 sostituire le parole « 600 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: « 550 milioni di euro per l'anno 2022».

Relazione:

Con la proposta si intende introdurre un Fondo necessario a garantire la sostenibilità economica delle imprese agricole in seguito agli aumenti dei costi di produzione e dei prezzi delle materie prime. Le imprese agricole sono infatti alle prese con il rincaro dei costi produttivi necessari all'espletamento delle proprie attività. Un rincaro che, tra l'altro e come evidenziato a livello statistico e previsionale, è destinato, qualora non si intervenga nell'immediato, ad aumentare la propria dimensione ponendo a rischio concreto la competitività del sistema e del tessuto sociale dei territori rurali.

A.S. 2448

Art. 165

Dopo l'articolo inserire il seguente:

*«Art. 165-bis
(Fondo per la sostenibilità economica in agricoltura)*

4. Al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei costi di produzione e dei prezzi delle materie prime nel settore agricolo, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Fondo per la sostenibilità economica in agricoltura, con una dotazione finanziaria iniziale di 100 milioni di euro per l'anno 2022.
5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di natura non regolamentare, di concerto con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo di cui al primo comma.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020, e sue successive modificazioni e integrazioni, recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19".
7. Ai maggiori oneri del presente articolo si provvede a valere, parzialmente, dalle maggiori entrate derivanti dal quinto comma.
8. Al terzo comma dell'articolo 39-terdecies del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) *le parole «trentacinque per cento» sono sostituite dalle seguenti: «quaranta per cento»*
 - b) *le parole «quaranta per cento» sono sostituite dalle seguenti: «quarantacinque per cento».*

Relazione:

Con la proposta si intende introdurre un Fondo necessario a garantire la sostenibilità economica delle imprese agricole in seguito agli aumenti dei costi di produzione e dei prezzi delle materie prime. Le imprese agricole sono infatti alle prese con il rincaro dei costi produttivi necessari all'espletamento delle proprie attività. Un rincaro che, tra l'altro e come evidenziato a livello statistico e previsionale, è destinato, qualora non si intervenga nell'immediato, ad aumentare la propria dimensione ponendo a rischio concreto la competitività del sistema e del tessuto sociale dei territori rurali.

A.S. 2448

Art. 165

Dopo l'articolo inserire il seguente:

*«Art. 165-bis
(incremento del Fondo filiere minori)*

1. All'articolo 1, comma 138, della legge 30 dicembre 2020, n.178, le parole «10 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «20 milioni di euro».
2. Agli oneri del primo comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194.»

Relazione:

Con la proposta si intende rifinanziare il Fondo di cui all'articolo 1, comma 138, della legge 30 dicembre 2020, n.178 istituito per la tutela delle così dette filiere minori, ovvero per il rilancio delle filiere apistica, brassicola, della canapa e della frutta a guscio. Tale incremento di risorse si rende necessario al fine di rilanciare una serie di filiere particolarmente strategiche per le aree rurali del paese e che sono state particolarmente penalizzate nel recente passato in seguito all'emergenza pandemica.

A.S. 2448

Art. 165

Dopo l'articolo inserire il seguente:

*«Art. 165-bis
(Interventi per la ripresa delle imprese agricole danneggiate dalle avversità atmosferiche)*

3. All'articolo 71, del decreto legge 25 maggio 2021, n.73 convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) *al comma 3:*
 - i. *le parole «160 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «260 milioni di euro»;*
 - ii. *le parole «per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2022»*
 - b) *al comma 3-bis le parole «1 milione di euro per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «5 milioni di euro per l'anno 2022»*
2. Agli oneri derivanti dal primo comma, pari a 105 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194»

Relazione:

Nei mesi di aprile, maggio e giugno del 2021, le imprese agricole sono state colpite da eventi climatici avversi senza precedenti per entità dei danni e durata delle avversità. Intere produzioni simbolo del Made in Italy agricolo (come ad esempio la frutta) sono andate in sofferenza con ripercussioni sotto il profilo economico e sociale dei territori vocati. Le risorse stanziare dall'articolo 71 del decreto legge 25 maggio 2021, n.73 sono risultate di gran lunga insufficienti rispetto agli obiettivi attesi. Discorso analogo per gli interventi previsti a sostegno delle imprese che hanno subito danni nel mese di novembre 2020. Per tali ragioni si chiede il rifinanziamento, per il 2022, delle disposizioni introdotte dal citato decreto legge n.73 del 2021.

A.S. 2448

Art. 165

Dopo l'articolo inserire il seguente:

*«Art. 165-bis
(Rifinanziamento cambiale agraria)*

1. Per la concessione di prestiti cambiari a tasso zero in favore delle imprese agricole e della pesca, è trasferita all'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare la somma di 50 milioni di euro per l'anno 2022.
2. Ai maggiori oneri derivanti dal primo comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194»

Relazione:

In una fase di sofferenza per via dell'incremento dei costi di produzione e dei prezzi delle materie prime agricole, gli strumenti di gestione del credito assumono un peso rilevante. Per tali ragioni si propone il rifinanziamento dello strumento della "cambiale agraria" gestita dall'Ismea.

A.S. 2448

Art. 165

Dopo l'articolo inserire il seguente:

*«Art. 165-bis
(rifiinanziamento del Fondo di Solidarietà Nazionale in agricoltura)*

1. Al fine di assicurare un adeguato ristoro alle aziende agricole danneggiate dalle avversità atmosferiche verificatesi a partire dal 1° gennaio 2021, la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.102, è incrementata di 70 milioni di euro per l'anno 2022.
2. Ai maggiori oneri derivanti dal primo comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194»

Relazione:

Il 2021 è stato un anno particolarmente difficile e critico sotto il profilo dei danni causati alle aziende agricole da avversità atmosferiche. A tale scopo con la proposta di emendamento si chiede il rifiinanziamento del Fondo di solidarietà nazionale per gli interventi indennizzatori di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.102.

CAPITOLO INNOVAZIONE SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

A.S. 2448

Art. 10

Al primo comma, aggiungere infine la seguente lettera: «h) al comma 1059, dopo il quarto periodo aggiungere il seguente: “In alternativa è possibile cedere il predetto credito d’imposta ad altri soggetti, ivi inclusi Istituti di credito e altri soggetti finanziari nella misura massima del 50% del credito spettante».

Relazione

L'emendamento che si propone ha l'obiettivo di consentire alle imprese che effettuano investimenti previsti dal Piano nazionale Industria 4.0 di poter cedere, almeno parzialmente, il credito d'imposta spettante ad altri soggetti, tra cui gli Istituti di credito e più in generale i soggetti finanziari. Si tratta di una misura in linea con le azioni messe in atto dal Governo e dal Parlamento e confermate dalla presente Legge di Bilancio per fronteggiare le difficoltà, in particolare di ordine finanziario, che stanno incontrando le imprese in conseguenza dell'emergenza COVID-19. La possibilità di cedere il credito d'imposta rappresenterebbe un forte impulso agli investimenti in particolare nel settore agricolo, dove la composizione del tessuto produttivo indica una forte componente di PMI che in molte situazioni hanno un ammontare complessivo annuale di tributi e contributi da compensare non rilevante per cui il beneficio del credito d'imposta deve distribuirsi su un eccessivo numero di annualità, attenuando fortemente l'effetto del beneficio.

A.S. 2448

Art. 9

al primo comma, lettera d) apportare le seguenti modificazioni:

- a) sostituire le parole «30 settembre 2021» con le seguenti: «31 gennaio 2021»*
- b) eliminare le parole «che hanno un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 25.000 euro annui»*

Relazione:

La proroga del Superbonus 110 riguarda le sole strutture condominiali, stabilendo l'accesso al beneficio nella stessa misura ed alle stesse condizioni fino a tutto il 2023, ma confermandone l'efficacia anche per gli anni successivi e fino al 2025, seppur con una progressiva riduzione della percentuale di determinazione del credito d'imposta. La stessa attenzione non è stata riservata ai possessori o conduttori di unità immobiliari singole, in particolare adibite ad abitazione principale; per questa categoria di possessori di immobili la proroga del Superbonus è limitata al solo anno 2022 ed è subordinata al non superamento del valore ISEE di 25.000 euro. Nella scelta selettiva proposta emergono evidenti elementi di sperequazione: sociale, economica, finanziaria, territoriale. Discriminare quindi i possessori di abitazioni unifamiliari equivale a discriminare le aree non urbane del Paese e le popolazioni che li vivono, producono, si occupano della tutela, salvaguardia e valorizzazione del territorio anche a beneficio dell'intera collettività. E' il caso degli agricoltori che da una parte sono chiamati ad occuparsi in prima persona dell'ambiente, a proteggerlo e a renderlo ospitale e dall'altro non gli viene offerta, al pari degli altri contribuenti, di riqualificare ed efficientare la propria abitazione. Questa condizione selettiva opera dunque anche una sperequazione di natura territoriale tra le aree urbane e quelle rurali, accentuando di fatto il gap già presente rispetto ai servizi essenziali, quelli assicurati dai principi Costituzionali, la cui fruizione per le popolazioni delle aree rurali è da sempre meno agevole e non sempre assicurata. L'emendamento che si propone ha l'obiettivo di ripristinare le medesime condizioni, seppur fino al 31 dicembre 202, per tutte le tipologie di fabbricato, ivi comprese le unità immobiliari singole e tra queste i fabbricati destinati ad abitazione principale.

CAPITOLO SERVIZI AI CITTADINI

A.S. 2448

Art. 2

Aggiungere infine i seguenti commi:

3. La detrazione sugli oneri di cui all'articolo 15, comma 1, lettera c) del DPR 917/86 alle condizioni ivi previste è riconosciuta ai titolari di pensione il cui reddito complessivo non eccede i limiti di cui all'articolo 11, comma 2 del medesimo DPR 22 dicembre 1986, n. 917. Con apposito Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze da emanarsi entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente Legge vengono definite modalità e procedure per poter beneficiare della detrazione fiscale.
4. Agli oneri del terzo comma, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194.

Relazione

In Italia le pensioni dirette integrate al minimo (515,58 euro) in Italia sono 1.748.191¹. A queste si aggiungono 900.317 pensioni ai superstiti che non sempre si sovrappongono a una pensione propria, e quindi, nei casi in cui rappresentano l'unica fonte di reddito, equivalgono a una pensione diretta. Pertanto circa 2.500.000 pensionati al minimo in aggiunta ad altri 500.000² non raggiungono la "tax area", ossia l'importo annuo di 8.174 euro, a causa di un reddito talmente basso da non permettere le deduzioni spettanti dalla normativa fiscale. Si tratta di circa 3 milioni di pensionati che sostengono in media un esborso di 300 euro/anno per spese mediche e medicinali che, di fatto, abbassa ulteriormente il reddito reale a disposizione, e rischiano di scivolare, pur con un reddito fisso, sotto la soglia della povertà di 780 euro, indicata dall'ISTAT quale parametro in base al quale è stato determinato l'importo della pensione di cittadinanza. E' urgente restituire sicurezza economica agli anziani, rendere più equo il sistema tributario, evitare il rischio di povertà e di esclusione sociale e quindi costi e rischi sociali ed economici ancora più elevati per il futuro. L'emendamento che si propone ha quindi l'obiettivo di consentire anche a titolari di pensione che non raggiungono al soglia di tassazione, i cd incapienti, di recuperare a detrazione fiscale le spese mediche e sanitarie sostenute nel corso dell'anno. Le modalità di attuazione della presente disposizione saranno definite da un apposito Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze che dovrà prevedere una procedura semplificata che eviti aggravii di costi e di tempo al pensionato

¹ Fonte dati: Osservatorio INPS – Marzo 2021

² Fonte Sole 24 – Massimo Miani – Presidente Consiglio nazionale Ordini Commercialisti

A.S. 2448

Art. 8

Dopo l'articolo inserire il seguente

«Art 8-bis (Fondo per l'ISEE)

1. A decorrere dal 2022, ai fini della remunerazione delle attività legate all'assistenza nella presentazione delle DSU ai fini ISEE, svolte dai Centri di assistenza fiscale (CAF) in Convenzione con Istituto Nazionale di Previdenza sociale (INPS) ai sensi dell'art. 11, comma 1 del D.P.C.M. del 5 dicembre 2013, n. 159, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il "Fondo per l'ISEE", con una dotazione annuale pari ad euro 70 milioni
2. Alla costituzione del "Fondo per l'ISEE" concorrono i Ministeri interessati alla disciplina dell'erogazione delle prestazioni sociali agevolate o di agevolazioni economiche o di crediti fiscali, a qualsiasi titolo, che individuino un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), del precitato D.P.C.M., tra i misuratori del diritto al beneficio.
3. La gestione del "Fondo per l'ISEE" è affidata all'INPS sulla base di apposita convenzione da stipulare tra lo stesso Istituto, il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali. Per la predetta gestione è autorizzata l'istituzione di un apposito conto corrente presso la tesoreria dello Stato intestato al gestore.
4. L'INPS fornisce annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali la rendicontazione dei volumi di DSU pervenute nell'anno con distinzione di quelle con attestazione di indicatori specifici ai sensi degli articoli 6, 7 e 8 del già citato DPCM 5 dicembre 2013, n. 159.

Conseguentemente all'articolo 194 sostituire le parole «600 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: « 530 milioni di euro per l'anno 2022».

Relazione

Le dichiarazioni elaborate dalle famiglie per ottenere l'ISEE negli ultimi anni sono incrementate in maniera significativa: si è passati dalle 5,8 milioni di certificazione nel 2017 alle oltre 8 milioni del 2021; circa il 90 dei richiedenti si rivolge ai CAF per ricevere assistenza ed elaborare il proprio ISEE. Dal 2022 al valore Isee sarà agganciato l'erogazione dell'assegno unico alla famiglia che andrà a sostituire gli assegni familiari e le detrazioni fiscali per familiari a carico e questo determinerà una crescita esponenziale del numero di certificazioni ISEE. Il servizio effettuato dai CAF gratuitamente verso chiunque lo chieda è coperto da una convenzione con Inps con una dotazione economica che negli ultimi anni si è dimostrata non sempre capiente rispetto al numero effettivo delle richieste. A maggior ragione l'attuale dotazione non assicurerà la remunerazione del servizio per l'intero anno alla luce del previsto incremento delle richieste ISEE che dovrebbero attestarsi ben oltre le 10 milioni di certificazioni. In virtù di questa analisi, in aggiunta alla dotazione già stanziata ed assicurata da INPS, si propone la creazione di un apposito fondo per l'ISEE che dovrà assicurare piena remunerazione ai CAF nell'attività svolta in convenzione con INPS; la dotazione di 70 milioni di euro è commisurata all'incremento ISEE atteso per il 2022 e gli anni successivi. Il Fondo per l'ISEE, che si verrebbe a costituire attraverso questa modalità, presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, assicurerebbe, in via strutturale, le necessarie risorse che consentirebbero ai soggetti esecutori di operare in tranquillità e sicurezza già per il prossimo futuro.

A.S. 2448

Art. 22

Dopo l'articolo inserire il seguente:

*«Art. 22-bis
(Modifiche alla legge 27 dicembre 2019 n. 160)*

- 1. All'articolo 1, comma 480 sostituire le parole «5 milioni di euro» con le seguenti:
«10 milioni di euro».*
- 2. Agli oneri del primo comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194.»*

Relazione:

Con la proposta di emendamento si chiede un incremento del Fondo istituito, dal comma 480 dell'art. 1 della legge 160/2019, ai fini del finanziamento delle attività per il Rdc e la Pdc svolte da parte degli istituti di Patronato. Tale esigenza nasce dalla circostanza che tale attività nel corso dell'anno 2021 è quasi raddoppiata per cui i 5 milioni di euro stanziati appaiono non sufficienti.

A.S. 2448

Art. 29

Dopo l'articolo inserire il seguente:

*«Art. 29-bis
(Modifiche alla legge 27 dicembre 2019 n. 160)*

All'articolo 1, comma 752, aggiungere infine il seguente periodo: «L'aliquota di base per i terreni agricoli posseduti e condotti da titolari di pensione da attività agricola è pari a zero e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale possono aumentarla sino allo 0,2 per cento.»

Conseguentemente all'articolo 194 sostituire le parole « 600 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: « 595 milioni di euro per l'anno 2022».

Relazione

La fase pandemica che ci accompagna oramai da un anno e mezzo oltre ad aver prodotto in gran parte della popolazione italiana modifiche permanenti nel modo di agire e di relazionarsi con gli altri ha, purtroppo, acuito le differenze sociali e le condizioni economiche di una parte sempre più ampia della popolazione di questo Paese. Tra coloro che maggiormente stanno risentendo di questa nuova condizione vi sono i pensionati, non solo per il tributo di vite umane che il Covid-19 ha preteso ma per l'impatto sull'economia domestica e sulla sostenibilità finanziaria che ha prodotto su molti di loro e sulle loro famiglie; e tra i pensionati che più ne stanno risentendo vi sono i pensionati agricoli, coloro che hanno dedicato la loro vita lavorativa all'attività agricola, a curare e preservare il territorio, a renderlo vivibile e fruibile dalla collettività. I pensionati da attività agricola vivono con una rendita mensile INPS di poco superiore alle 500 euro, con cui devono far fronte alle spese quotidiane, agli imprevisti legati alla salute, al pagamento delle bollette e, tra le altre, anche al pagamento dell'IMU sui terreni agricoli, se il comune dove insistono i terreni non ricade tra i comuni montani o svantaggiati. In Italia sono circa 3.000 i comuni non montani e non svantaggiati dove solo i terreni posseduti e condotti da agricoltori professionali sono esenti da IMU, ma non quelli posseduti e condotti da pensionati ex agricoltori non più iscritti INPS. Se già in una condizione di normalità un prelievo impositivo con queste caratteristiche a danno di percettori di pensione che in gran parte si collocano in una fascia di disagio richiama principi costituzionali di equità, sostenibilità e rispetto della dignità umana, a maggior ragione sollecita in questo tempo pandemico dove queste difficoltà si sono accentuate. Senza trascurare l'impegno e la cura che i pensionati agricoli continuano ad assicurare nella tutela del territorio, nella salvaguardia del paesaggio, nella "custodia del Creato" così come mirabilmente ci ricorda il Santo Padre, che sicuramente rappresentano elementi distintivi e caratterizzanti del territorio del suo comune. L'emendamento che si propone racchiude in sé queste prerogative proponendo un intervento strutturale volto a modificare la disciplina IMU in modo tale che vengano esentati dal pagamento del tributo anche i possessori di terreni agricoli titolari di pensione da attività agricola pur non più iscritti ai fini previdenziali.